

A.C. 2180 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

Art. 1

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere la seguente parola: avanzata.

1. 4. I Relatori.

(Approvato)

Consequentemente dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Dopo l'articolo 393 del codice penale è aggiunto il seguente:

Art. 393-bis. - (Causa di non punibilità). - Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342, 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto previsto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni».

5-ter. L'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 è abrogato.

1. 11. (Nuova formulazione) Contento.

(Approvato)

Al comma 6 sopprimere le parole da: , limitatamente, fino alla fine del comma.

1. 12. I Relatori.

(Approvato)

Sopprimere il comma 8.

*** 1. 13.** Contento, Lo Presti.

(Approvato)

All'articolo 1 sopprimere il comma 8.

*** 1. 18.** Il Governo.

(Approvato)

Art. 4

Al comma 1, capoverso articolo 5, comma 2, dopo le parole: figli nati aggiungere le seguenti: o adottati.

4. 7. Bucchino, Miotto, Binetti, Murer, Grassi, Bossa, Argentin, Livia Turco, Sbrollini, Lenzi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso articolo 5, sopprimere i commi 3 e 4.

Consequentemente, al comma 2, capoverso «Articolo 9-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.

1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.».

4. 14. Il Governo.

(Approvato)

Art. 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. - 1. All'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 288, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

5. 01. (Nuova Formulazione) I Relatori.

(Approvato)

Art. 6

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 116, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. In applicazione del principio secondo cui la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli esteri e con il Ministro per le pari opportunità, sono individuati i casi e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta è sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'ufficiale dello stato civile dal cittadino regolarmente residente in Italia, nella quale si attesta l'assenza di cause ostative al matrimonio. Alla dichiarazione è allegata un'attestazione rilasciata dall'ambasciata o dal consolato dello Stato di provenienza dalla quale risulti la mancata conoscenza dei motivi che ostano alla celebrazione del matrimonio. Il decreto dispone altresì sulle modalità e sui termini di rilascio della dichiarazione o dell'attestazione ivi previste».

6. 10. Contento, Sbai, Santelli, Lussana.

(Approvato)

Art. 7

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Al secondo comma, dopo le parole «centri storici» sono aggiunte le seguenti: «ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento sono in corso o risultano ultimati».

7. 1.(Nuova formulazione) Contento, Lo Presti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere la parola: sempre.

7. 2.Contento.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole da: ovvero fino a: condanna.

7. 3.Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

Art. 9

Al comma 2, dopo la parola: tenuto aggiungere le seguenti: anche in forma telematica.

0. 9. 050. 1 Contento.

(Approvato)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco di cui al comma 2 qualora risultano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 2.

0. 9. 050. 2 Contento.

(Approvato)

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

Art. 9-bis

(Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche. È vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
2. Il personale addetto ai servizi di cui al precedente comma è iscritto in apposito elenco, tenuto dal Prefetto competente per territorio.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sorto stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego.
4. Il Prefetto dispone la cancellazione dall'elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme del presente articolo e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3. Il Prefetto comunica l'avvenuta cancellazione all'addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.
5. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra, gli iscritti nell'elenco di cui al comma 2, dandone preventiva comunicazione al Prefetto.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al comma 1 in difformità a quanto previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione, soggiace chiunque impiega per le attività di cui al comma 1 soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal Prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 5».

9. 050 I Relatori.

(Approvato)

Art. 13

Al comma 1, lettera b), capoverso Art 602-bis, sostituire le parole: articoli 600, 601 e 602, con le seguenti: articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies.

13. 4.Cosenza.

(Approvato)

Art. 14

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 388 del codice penale è sostituito dal seguente:

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.

La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

14. 2.Zeller, Brugger.

(Approvato)

Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente: 11-ter). L'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione».

14. 5.(Nuova formulazione) Contento, Lo Presti.

(Approvato)

ART. 16.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 628 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

16. 1.I Relatori.

(Approvato)

Art. 18

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo comma, numero 2, sostituire le parole: per l'individuazione, con le seguenti: e per l'individuazione.

18. 2.I Relatori.

(Approvato)

ART. 19.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sopprimere le parole: di notte in luogo abitato,.

19. 1.Contento.

(Approvato)

ART. 23.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, dopo le parole: il Ministro dello sviluppo economico, inserire le seguenti: e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

23. 1.Il Governo.

(Approvato)

ART. 26.

Sopprimerlo.

***26. 3.Il Governo.**

(Approvato)

Sopprimerlo.

***26. 1.Contento, Lo Presti.**

(Approvato)

ART. 32.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'Articolo 2-quater della legge 31 marzo 1965, n. 575 dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

c-bis) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e l'iscrizione nel registro delle imprese;

c-ter) su strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, applicando l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 210».

***32. 1.Palomba.**

(Approvato)

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'Articolo 2-quater della legge 31 marzo 1965, n. 575 dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis)* su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e l'iscrizione nel registro delle imprese.

c-ter) su strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, applicando l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 210».

***32. 2.** Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.

(Approvato)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato, la consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentito l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa; approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.

4-ter. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.

4-quater. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.

4-quinquies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e di provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o da altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.

4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile».

Consequentemente:

al comma 3 dopo le parole: L'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, *inserire le seguenti:* articolato in una sezione ordinaria ed una sezione di esperti in gestione aziendale;

al comma 3 dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;».

32. 4. (Nuova formulazione) Bertolini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria *con le seguenti:* risultino imputati, con riferimento a quei reati, per i delitti di cui agli articoli 371-bis, 372 e 378 del codice penale.

Consequentemente sostituire il secondo periodo con il seguente: Il procuratore della Repubblica procedente comunica la richiesta di rinvio a giudizio all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

34. 2. (Nuova formulazione) Contento.

(Approvato)

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Modificazioni al decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125).

1. All'articolo 10, comma l, lettera c) punto 2), dopo la parola «disgiuntamente» sono aggiunte le parole «e indipendentemente dalla pericolosità sociale del proposto al momento della richiesta della misura di prevenzione».

36. 01. Bertolini.

(Approvato)

Art. 41.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-*quater* del presente articolo,» sono soppresse;

b) al comma 1-*quater* le parole: «, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1,» sono soppresse.

41. 2. Il Governo.

(Approvato)

Art. 45

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 5, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.

45. 102. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

h-bis) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

«Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere alla espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui alla lettera *h-bis)* del comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.

e conseguentemente sostituire l'articolo 66 con il seguente:

Art. 66.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri recati dall'articolo 21, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dall'articolo 45, valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010, euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:

a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;

c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 21 e 45, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella 1
(articolo 66, comma 1, lettera a)

	2009	2010	2011
Ministero dell'economia e delle finanze	7.582.000	3.403.000	3.243.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	36.475.000	30.029.000	23.374.000
Ministero della giustizia	911.000		805.000
Ministero degli affari esteri	2.386.000	26.455.000	20.641.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	499.000	2.417.000	2.388.000

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	22.000	521.000	514.000
Ministero per i beni e le attività culturali	526.000	1.971.000	1.947.000
Totale . . .	48.401.000	64.796.000	52.912.000

Tabella 2
(articolo 66, comma 1, lettera b)

	2010
Ministero dell'economia e delle finanze	500.000
Ministero degli affari esteri	3.000.000
Ministero per i beni e le attività culturali	80.000
Totale . . .	3.580.000

45. 100.Governo.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera m), è inserita la seguente:
m-bis) all'articolo 19, comma 2, lettera c) le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il secondo grado».

45. 101.Governo.
(Approvato)

Al comma 1 sopprimere la lettera t).

*** 45. 2.**I Relatori.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera t)

*** 45. 21.** Mussolini, Di Virgilio, Contento, Saltamartini, Patarino, Antonio Pepe, Lo Presti, Castellani, Bocciardo, Ciccioli, Mancuso.
(Approvato)

ART. 46.

Sopprimerlo.

46. 2.Governo.
(Approvato)

ART. 52.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 52.
(Concorso delle associazioni volontarie).

1. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

2. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 4. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.

3. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.

52. 10.(Nuova formulazione)* Governo.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 52.

(Concorso delle associazioni volontarie).

1. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

2. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 4. Il prefetto provvede, altresì, alloro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.

3. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.

52. 6.(Nuova formulazione)* Luciano Dussin.

(Approvato)

ART. 54.

Sopprimere i commi 1, 5, 6, 7 e 9.

54. 14.Il Governo.

(Approvato)

Al comma 4, capoverso 4-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.

54. 30. I Relatori.

(Approvato)

ART. 58.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: articoli 600, aggiungere le seguenti: 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 600-octies,.

Conseguentemente al medesimo capoverso sostituire le parole: per l'individuazione con le seguenti: e per l'individuazione.

58. 1. I Relatori.

(Approvato)

ART. 60.

Sopprimerlo.

***60. 1.** Cassinelli, Mannucci.

(Approvato)

ART. 61.

Sopprimerlo.

61. 1. Governo.

(Approvato)

ART. 62.

Al comma 1, capoverso Articolo 143 comma 10 sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con i seguenti: «Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge 7 giugno 1991, n. 182.»

62. 1. Governo.

(Approvato)